



Il Fisco semplice

u. 3
2024

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Il Governo approva la riforma della riscossione

Il Governo, in attuazione della Legge Delega di riforma fiscale, ha approvato, in via preliminare, il decreto che riforma il **sistema nazionale di riscossione dei tributi**, che ora passa all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del previsto parere.

Il decreto interviene in modo organico con l'obiettivo di fondo di assicurare al sistema di riscossione, maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, garantendo, al contempo, i diritti dei contribuenti.

Come ha sottolineato il Viceministro all'Economia, Maurizio Leo, la riforma **"ha come obiettivo quello di rendere la riscossione più veloce ed efficiente. Il che non vuol dire rinunciare a lottare contro i furbetti"**.

La riforma della riscossione parte da **due presupposti**:

- 1) il sistema adottato finora non ha funzionato in maniera efficace;
- 2) occorre dare maggiori aiuti ai contribuenti in difficoltà per evitare la cosiddetta **"evasione da riscossione"**, che si verifica quando i contribuenti presentano le dichiarazioni ma poi non sono in grado di pagare le imposte dovute.

Per i contribuenti in difficoltà, la novità più rilevante riguarda il **meccanismo di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (ossia, delle cartelle esattoriali)**.

Per i contribuenti con **debiti fiscali fino a 120.000 euro**, che **"autodichiarano"** la propria condizione di difficoltà, la rateizzazione passa:

- › **negli anni 2025 e 2026, ad 84 rate mensili (dalle attuali 72 rate);**
- › **negli anni 2027-2028, a 96 rate mensili;**
- › **a partire dall'anno 2029, a 108 rate mensili.**

Quando, invece, i contribuenti documentano la propria difficoltà economica con il modello ISEE (ossia, la dichiarazione che certifica la situazione patrimoniale del nucleo familiare del contribuente) o con i dati contabili (nel caso si tratti di imprese), potranno usufruire di una **rateizzazione di 120 rate mensili (ossia, 10 anni), già a partire dal 2025.**

L'aforisma del mese

Io affermo che quando una nazione tenta di tassare se stessa per raggiungere la prosperità è come se un uomo si mettesse in piedi dentro un secchio e cercasse di sollevarsi per il manico.

– Winston Churchill

In particolare, viene previsto che, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo secondo il seguente metodo:

- › per le somme di importo **superiore a 120.000 euro**, fino ad un massimo di **120 rate mensili**, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- › per le somme di importo **fino a 120.000 euro**:
 - **da 85 a 120 rate mensili**, per le richieste presentate negli **anni 2025 e 2026**;
 - **da 97 a 120 rate mensili**, per le richieste presentate negli **anni 2027 e 2028**;
 - **da 109 a 120 rate mensili**, per le richieste presentate **a decorrere dal 1° gennaio 2029**.

Inoltre, a decorrere dal **1° gennaio 2025**, le somme da riscuotere affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e

non rimosse nei 5 anni successivi, potranno essere **"discaricate automaticamente" dal magazzino delle cartelle esattoriali**.

Il **"discarico automatico" della somma**, non comporta, però, **l'estinzione del debito**, ma il suo ritorno all'ente creditore (ossia, ad esempio, in capo al Comune, nel caso si tratti di tributi locali).

Infine, il decreto approvato dal Governo affida ad una Commissione Tecnica, composta da rappresentanti della Corte dei Conti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato, **l'ambiziosa e difficile sfida di gestire e cancellare i 1.206 miliardi di euro, di cui è composto l'ingente magazzino delle cartelle esattoriali che sono a carico di oltre 20 milioni di contribuenti**.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI COMUNICATE DAI GESTORI DI PIATTAFORME (DAC7) FAQ dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2024

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale web alcune FAQ con cui ha fornito importanti chiarimenti in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, introdotto nel nostro Ordinamento dal decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023, attraverso cui è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (DAC7).

Come noto, lo scambio automatico introdotto dalla DAC7 prevede che i Gestori di piattaforma debbano comunicare informazioni connesse allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a Venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il Venditore viene identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione, i Gestori della piattaforma devono comunicare le previste informazioni e lo scambio automatico deve avvenire entro i due mesi successivi alla fine del periodo al quale si riferiscono le predette informazioni.

DETRAZIONE DELLE SPESE SANITARIE PAGATE DIRETTAMENTE DA UN FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AD UNA STRUTTURA SANITARIA, IN NOME E PER CONTO DELL'ISCRITTO

Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 43/E del 15 febbraio 2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 43/E del 15 febbraio 2024, ha chiarito che le spese mediche pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria in relazione al quale i contributi versati non sono deducibili dal reddito complessivo, sono detraibili, in base al principio di cassa, nell'anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria e non nell'anno precedente di emissione della fattura o nel diverso periodo d'imposta in cui la prestazione sanitaria è stata resa.


PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRECTE CONTENUTE NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213 (C.D. "LEGGE DI BILANCIO 2024"), NEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145 (C.D. "DECRETO ANTICIPI"), E NEL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69 (C.D. "DECRETO SALVA-INFRAZIONI")

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 16 febbraio 2024

Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 16 febbraio 2024 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito ad alcune novità fiscali introdotte dai seguenti interventi legislativi:

- › legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. "legge di bilancio 2024");
- › decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. "decreto Anticipi");
- › decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. "decreto Salva-infrazioni").

Il documento di prassi è suddiviso in tre aree riguardanti le misure sull'Iva, quelle sull'Ivafe ed infine, quelle sull'imposta di registro.



INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE 2023. APPROVAZIONE DI N. 175 MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELLA LORO APPLICAZIONE

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024

Con il provvedimento del 28 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, per il periodo di imposta 2023, e il modello con cui i contribuenti che applicano gli ISA comunicano i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e la relativa accettazione.

Detti modelli sono disponibili gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), oppure possono essere prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'Amministrazione finanziaria e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del provvedimento in commento.

Entrambi i modelli, inoltre, devono essere trasmessi per via telematica, unitamente alla dichiarazione dei redditi, attraverso il servizio Entratel o il servizio Ficonline, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i quali devono comunicare al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l'invio, i dati relativi all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ - INAPPLICABILITÀ DEL REGIME AGEVOLATIVO IN ASSENZA DI OBIETTIVI AZIENDALI INCREMENTALI

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2024

Con la risposta ad interpello n. 59 del 5 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad alcune condizioni per la fruizione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato di cui all'articolo 1, commi 182 e ss. della legge n. 208/2015.

Come noto, la suddetta disposizione prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% sui "premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili" sulla base di appositi criteri definiti con decreto ministeriale. Per i premi e le somme erogati negli anni 2023 e 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva, è ridotta al 5%.

Nella fattispecie analizzata nell'interpello, l'istante chiede chiarimenti circa il regime fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, con particolare riferimento alla sussistenza di un "parametro ferie", da intendersi quale parametro di riferimento incrementale nei termini di una riduzione dei giorni di ferie residue rispetto all'anno precedente, con relativa riduzione del corrispondente costo aziendale.

Per l'Amministrazione finanziaria, il "parametro ferie", pur dotato di natura incrementale, non è direttamente correlato alla corresponsione del premio, in quanto il suo raggiungimento determinerebbe esclusivamente l'applicazione della detassazione e pertanto nel caso di specie non è possibile per tali somme fruire del regime agevolativo.

LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213 (LEGGE DI BILANCIO 2024), E DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145 (DECRETO ANTICIPI) - NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7 marzo 2024

Con la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate illustra le novità fiscali contenute nelle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) e nel decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (decreto Anticipi) riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali e il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

ESENZIONE PRIMA RATA IMU ANNO 2021

DOMANDA Si chiede un parere in tema di esenzione della prima rata IMU per l'anno 2021, in relazione ad un immobile in comproprietà tra coniugi, che svolgono entrambi la propria attività imprenditoriale sul predetto immobile.

RISPOSTA L'articolo 6-sexies, del D.L. n. 41 del 2021, ha previsto l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, con riferimento agli immobili posseduti da coloro per i quali ricorrono le condizioni per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto in favore degli operatori economici dall'articolo 1 del citato decreto.

L'esenzione in parola riguarda solo gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. Premesso quanto sopra, considerato che nell'immobile in questione si svolge l'attività imprenditoriale da parte di entrambi i coniugi e che all'impresa in questione è stato anche riconosciuto il contributo a fondo perduto, si ritiene che siano soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla norma per poter usufruire dell'esenzione della prima rata IMU per l'anno 2021.



VERSAMENTO IN ECCESSO DEL TFR

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine al corretto utilizzo del codice tributo per la compensazione del credito derivante dall'eccessivo versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.

RISPOSTA Il credito di imposta derivante dal versamento in eccesso dell'imposta sostitutiva riguardante la rivalutazione del Tfr, può essere utilizzato in compensazione solo a seguito della presentazione del modello 770. A tale riguardo si precisa che, all'interno del modello dichiarativo, detto importo dovrà essere esposto nel quadro ST, come versamento in eccesso, e nel quadro SX, come credito derivante dal versamento in eccesso nonché risultante dalla dichiarazione annuale.

Per l'uso del predetto credito in compensazione con altri debiti, occorre utilizzare il codice tributo 6781 all'interno del modello F24.

ESENZIONE IMU PER CONIUGI CON RESIDENZE DIVERSE

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in tema di esenzione IMU nel caso di coniugi con residenza diversa.

RISPOSTA Sulla scia dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale l'esonerazione da imposta IMU è condizionato dal fatto che entrambi i coniugi risiedessero e dimorassero nella stessa abitazione, sono state apportate le modifiche alla disciplina IMU, dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto legge n. 146 del 2021, prevedendo che il beneficio fiscale sia riconosciuto ad "un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare", a prescindere dai Comuni in cui siano localizzate le unità immobiliari.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, è intervenuta sul tema e, dichiarando illegittima la norma che vincolava l'accesso all'esenzione IMU per i coniugi che avevano una residenza diversa, ha reso possibile la doppia esenzione per ciascuna abitazione principale di persone sposate o parti di un'unione civile, nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell'immobile e non anche del suo nucleo familiare. Secondo la Consulta, infatti, non possono essere ammesse misure fiscali che abbiano l'effetto di penalizzare coloro che non vivono assieme, sebbene abbiano deciso di unirsi civilmente o in matrimonio.

Come indicato dalla Corte Costituzionale, spetta ai Comuni e alle autorità preposte verificare che i coniugi risiedano, effettivamente, nelle due abitazioni principali, come da loro dichiarato, e che non si tratti, invece, di situazioni di "seconda casa".

TERMINE DI PRESENTAZIONE, DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE (CU) DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ESERCITATO ABITUALMENTE ("PROFESSIONALE")

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine alla scadenza dei termini per la presentazione delle CU per i lavoratori autonomi.

RISPOSTA Sul tema, è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 13 del 4 marzo 2024 affermando che "tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo "professionale" sono utilizzate quest'anno solo in forma sperimentale, si ritiene che per l'anno d'imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo "professionale") possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770)".

A partire dalle CU 2025, relative all'anno d'imposta 2024, l'Agenzia ribadisce, invece, che l'invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili, mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo "professionale"), dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

IVA SERVIZI FUNERARI

DOMANDA Si chiede il trattamento Iva degli omaggi (epigrafi) corrisposti da un'impresa di onoranze funebri, nel contesto di un funerale.

RISPOSTA Sul punto si è espressa la Cassazione con l'ordinanza 40726 del 20 dicembre 2021, secondo cui la fornitura dei cosiddetti ricordini (con la foto e le generalità del defunto) e la predisposizione dell'epigrafe sulla lapide, sono servizi rientranti nel campo dell'Iva ordinaria. È stato, inoltre, chiarito che si tratta di servizi non accessori a quelli propri delle pompe funebri e che, quindi, essi non rientrano neppure nella previsione dell'articolo 12 del Dpr 633/1972 («Cessioni e prestazioni accessorie»).



Scadenzario fiscale

APRILE

MARTEDÌ 2 APRILE

TOBIN TAX - IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Dichiarazione imposta sulle transazioni finanziarie

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - MODELLI INTRASTAT E INTRA 12 E 13

Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

DICHIARAZIONE MODELLO REDDITI E MODELLO IRAP

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2023 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

OSS/IOSS - OSS One Stop Shop e IOSS Import One Stop Shop

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

RAVVEDIMENTO SPRINT RELATIVO AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DELL'IVA MENSILE

Versamento

ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo

QUINTA RATA RAVVEDIMENTO SPECIALE

Versamento

ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP

Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2023 e IRAP 2023 società con esercizio a cavallo

SECONDA ED ULTIMA RATA REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI

Versamento

LUNEDÌ 15 APRILE**ACCONTI DI IMPOSTA - ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP**

Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento secondo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2023

RITENUTE DI IMPOSTA E DI ACCONTO - TIPOLOGIE DI RITENUTE

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

ESTEROMETRO - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

MARTEDÌ 16 APRILE**LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

ACCONTI DI IMPOSTA › ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP

Rateizzazione versamento II acconto imposte da Redditi 2023 per persone fisiche titolari di partita IVA

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Rateizzazione versamento IVA annuale

RITENUTE DI IMPOSTA E DI ACCONTO

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

IMPOSTA DI BOLLO

Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale

RITENUTE DI IMPOSTA E DI ACCONTO

Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente

REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

MERCOLEDÌ 17 APRILE**LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

Ravvedimento relativo al versamento della dichiarazione IVA annuale

RITENUTE DI IMPOSTA E DI ACCONTO

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

LUNEDÌ 22 APRILE

CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI

Comunicazione tax credits pagamenti elettronici

MISURATORI FISCALI E REGISTRATORI TELEMATICI - SCONTRINO FISCALE, RICEVUTA FISCALE E DOCUMENTO COMMERCIALE

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali

VENERDÌ 26 APRILE

MODELLI INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale

LUNEDÌ 29 APRILE

IMPOSTA DI BOLLO

Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti

MARTEDÌ 30 APRILE

DICHIARAZIONE IVA

Dichiarazione integrativa Mod. IVA e dichiarazione omessa presentata entro l'anno

DICHIARAZIONI FISCALI - MODELLO 730

Disponibilità dichiarazione precompilata

DICHIARAZIONE IVA

Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2024

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - MODELLI INTRASTAT E INTRA 12 E 13

Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

DICHIARAZIONE MODELLO REDDITI E MODELLO IRAP

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2023 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno sol...

OSS/IOSS - OSS ONE STOP SHOP E IOSS IMPORT ONE STOP SHOP

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

OSS/IOSS › OSS ONE STOP SHOP E IOSS IMPORT ONE STOP SHOP

Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS

ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP

Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2023 e IRAP 2023 società con esercizio a cavallo

